

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

**MISURA 221 – IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI
(Impianti con specie forestali su terreni agricoli)**

Art. 36 (b) (I) e art. 43 del Reg. CE 1698/2005

NORME DI ATTUAZIONE

Bando 2010

Testo integrato (ultime modifiche apportate con DD 2494 del 2/8/2017)

1. OBIETTIVI

La misura 221, prevista dall'Unione Europea attraverso il regolamento n° 1698/2005, si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. conservazione della biodiversità, ricostituzione delle reti ecologiche e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico e dei paesaggi agrari tradizionali;
2. riduzione dei gas serra, tramite l'assorbimento di carbonio nelle piante e nel suolo;
3. tutela della risorsa suolo da fenomeni erosivi, di perdita di sostanza organica, di dissesto idraulico e di inquinamento in particolare in pianura e nelle aree caratterizzate da attività agricola intensa;
4. tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
5. miglioramento delle produzioni legnose e della multifunzionalità delle imprese agricole (agriturismo, attività didattiche e turistico- ricreative, ecc.).

2. NORME GENERALI

2.1 TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Si prevede la possibilità di realizzare le seguenti 3 tipologie di piantagioni con latifoglie:

- 1) ***arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo*** per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 15 anni;
- 2) ***arboricoltura da legno a ciclo breve*** per la produzione di legname di pregio, di durata inferiore ai 15 anni e superiore agli 8 anni (in particolare la "pioppicoltura");
- 3) ***bosco permanente***, con lo scopo di creare popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità) e polifunzionali.

Tali tipologie di "imboschimento" sono comprese nella definizione di "foresta" riportata all'art. 30 del Reg. 1974/2006.

Nell'ambito di tale definizione, è peraltro indispensabile operare una distinzione, ai sensi delle norme forestali nazionali e regionali vigenti, la legge-quadro forestale cioè il D.lgs. 227/2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale") e la recente legge forestale piemontese L.r. 4/2009 ("Gestione e promozione economica delle foreste"):

- gli impianti di bosco permanente, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. E' vietata la loro "trasformazione", ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno (art. 4, comma 1 del d. lgs. 227/2001; art. 19, comma 2 della L.r. 4/2009);
- gli impianti di arboricoltura con latifoglie a ciclo medio-lungo e di pioppicoltura rientrano nella definizione di "arboricoltura da legno" già indicata all'art. 2 del D.lgs. 227/2001 e ripresa con lievi modifiche all'art. 4 della L.r. 4/2009, che si riporta: "Per arboricoltura da legno s'intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati". Pertanto tali impianti non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legge forestale pone sui boschi.

2.2 SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE

La misura interessa le seguenti superfici agricole, di proprietà privata o pubblica, coltivate continuativamente già al 30.06.2008 e almeno fino al momento della presentazione della domanda:

- seminativi: superfici agricole coltivate a cereali, oleaginose e colture industriali in pieno campo, nonché i terreni in rotazione, anche temporaneamente a riposo, ed i terreni ritirati dalla produzione abbinati a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;
- colture specializzate: viticoltura, frutticoltura (compresi i nocciolati), orticoltura, floricoltura, vivaistica.

Non sono ammissibili impianti su prati permanenti, pascoli e prati-pascoli (considerata la loro importanza ai fini paesaggistici, ecologici e di assorbimento del carbonio atmosferico), né su superfici in fase di rinaturalizzazione, né su superfici su cui erano presenti pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno alla data del 30 giugno 2008.

Nelle aree della rete Natura 2000 non sono ammissibili piantagioni che non siano compatibili con gli obiettivi del sito, come previsto dall'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

2.3 BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i seguenti soggetti giuridici:

1. Gli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) ai sensi del dlgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i., cioè le **persone fisiche** che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:
 - sufficiente *capacità professionale* (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
 - prevalenza del *tempo di lavoro*: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura¹ (il limite è ridotto al 25% nelle zone svantaggiate);
 - prevalenza del *reddito*: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone svantaggiate).
2. **Gli IAP persone giuridiche**, cioè le **società di persone o di capitali o cooperative** che possiedano i seguenti requisiti:
 - avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - contenere nella propria denominazione la dizione "*società agricola*";
 - avere **almeno un socio** (società di persone), **un quinto dei soci** (cooperative) o un **amministratore** (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P. (in base ai requisiti personali di cui al precedente punto 1).
3. **Gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (persone fisiche o giuridiche)**².
4. Le **persone fisiche o giuridiche di diritto privato**.
5. Gli **enti pubblici e le persone giuridiche di diritto pubblico**.

I requisiti per aver diritto ai benefici previsti dal presente regolamento vanno posseduti al momento della presentazione della domanda.

Non possono presentare domanda gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento (come

¹ Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall'art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).

² Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al fine di produrre per la commercializzazione e non per l'autoconsumo. L'imprenditore agricolo deve perciò essere in possesso di partita IVA per l'attività agricola.

precisato dal Reg. CE 1698/2005 art. 43 comma 3.a e s.m.i).

Inoltre valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte";
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari o essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazioni di prodotti agroalimentari³.

Cambio di beneficiario

In caso di **trasferimento della proprietà**, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario, il quale dovrà presentare *una domanda di cambio beneficiario* ed un nuovo *piano di coltura*. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento, per ottenere il pagamento dei premi non ancora liquidati.

NB: nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà per vendita delle superfici oggetto di impianto senza che il nuovo beneficiario presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale. Si raccomanda pertanto di far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

In caso di trasferimento della proprietà per **successione**, gli eredi possono mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda presentando domanda di cambio beneficiario ed un nuovo piano di coltura; oppure possono rinunciarvi, dichiarando che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni.

Se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

Nel caso di presentazione di domanda di cambio di beneficiario, l'entità del premio per i mancati redditi varierà in funzione della tipologia del beneficiario, ma solo in diminuzione: pertanto, se il beneficiario iniziale è uno I.A.P. e il nuovo beneficiario un soggetto privato che non risulta I.A.P., il premio di mancato reddito verrà ridotto, mentre nella situazione opposta (beneficiario iniziale privato e nuovo beneficiario I.A.P.), il premio di mancato reddito resterà invariato.

2.4 LOCALIZZAZIONE

La misura si applica in tutto il territorio regionale, ma tenendo conto delle esigenze ecologiche delle specie impiegate e della necessità di garantire la realizzazione di impianti sostenibili dal punto di vista economico e compatibili dal punto di vista ambientale.

Zone altimetriche

In particolare le tipologie di intervento potranno essere realizzate nelle 3 zone altimetriche, classificate secondo la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 05 1988⁴, come di seguito indicato:

1. nelle aree classificate come PIANURA potranno essere realizzati impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (di seguito abbreviata in ADL), pioppeti e boschi permanenti.
2. nelle aree classificate come COLLINA O MONTAGNA potranno essere realizzati solo impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, *salvo quanto indicato ai par. 3.2.9 e 3.3.9 per gli impianti sperimentali.*

Aree prioritarie su base ambientali (zone sensibili)

Inoltre, nel rispetto dei vincoli indicati dai relativi strumenti di tutela, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree:

1. **Aree della Rete Natura 2000**, individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE⁵ e della L.R. 19/09;
2. **Aree protette regionali** (tutelate dalle singole leggi istitutive, dalla L. 394/91 e dalle LL.rr. 12/90,

³ In caso di attesa di sentenza, la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n +2).

⁴ L'elenco dei Comuni e dei Fogli catastali è disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/montagna>

⁵ L'elenco dei Comuni è disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/montagna>

- 36/92 e 19/09)⁴;
3. **fasce fluviali A e B** definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000;
 4. **zone vulnerabili da nitrati**, delimitate ai sensi della Dir. 91/676/CEE;
 5. **zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano** ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 6. **aree vulnerabili da fitofarmaci** di cui alla D.G.R. n. 287 del 17/06/2003, emanata in applicazione del D. lgs. 11/5/99 n. 152;
 7. Comuni con **indice di boscosità** inferiore al 10%;
 8. Poli Urbani e Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva, come individuate nel PSN.

2.5 LIMITI DI SUPERFICIE

I limiti minimi di superficie per l'ammissibilità delle domande ed il conteggio del costo delle lavorazioni andanti preliminari all'impianto sono considerati al lordo delle distanze di rispetto dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc., ma al netto delle eventuali tare.

In particolare, le eventuali **fasce di rispetto** dai confini sono considerate superfici eligibili per i premi annuali (di manutenzione e di mancato reddito) e *possono essere* inserite nella Domanda Unica ai sensi del Reg. (CE) 73/2009.

Come tare si intendono le parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade, gruppi di piante) e l'area di insidenza della chioma di eventuali alberi isolati presenti. Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare gli elementi naturali (alberi isolati, siepi) preesistenti.

Gli eventuali ostacoli fisici presenti come strade, siepi, piccole scarpate e corsi d'acqua, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento, purché di larghezza non superiore a 6 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto.

In ogni caso, nella realizzazione degli impianti vanno salvaguardati eventuali elementi seminaturali dello spazio rurale (siepi, boschetti, alberi isolati, fasce riparie, muretti a secco, ciglioni, zone umide, ecc.), che tra l'altro non possono essere considerati superficie agricola.

Superfici minime ammissibili:

- in pianura (tutte le tipologie): 2 ha per domanda, in corpi di almeno 1 ha;
- in collina e montagna (solo tipologia 1): 1 ha per domanda, in corpi di almeno 5000 mq.

Si specifica che il limite minimo è inteso per ciascuna tipologia d'intervento, quindi lo stesso beneficiario potrà – in pianura – richiedere a finanziamento (per es.) un impianto a ciclo medio-lungo con superficie minima di 2 ha E un pioppeto con superficie minima di 2 ha (NON 1 ha di impianto a ciclo medio-lungo e 1 ha di pioppeto).

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) *per la determinazione della superficie a premio (superficie utilizzabile), per ciascuna particella catastale si considera la superficie destinata all'impianto arrotondata per difetto all'ara;*
- b) *nel caso in cui la superficie totale indicata in domanda, sommando la superficie delle singole particelle in are, raggiunga la superficie minima complessiva (2 ha in pianura, 1 ha in collina o montagna) e i singoli corpi siano costituiti da più particelle catastali adiacenti, per verificare se ogni corpo raggiunge la superficie minima (10.000 mq in pianura, 5.000 in collina o montagna) valgono le superfici delle singole particelle espresse in centiare.*

Il limite massimo di superficie ammissibile a finanziamento per ciascuna domanda è di:

- 20 ettari per gli impianti di tipologia 1 (ADL) ;
- 30 ettari per gli impianti di tipologia 2 (pioppeti);
- 25 ettari per gli impianti di tipologia 3 (bosco).

2.6 AGEVOLAZIONI CONCESSE

2.6.1 AIUTI PREVISTI

Potranno essere concessi, a seconda della tipologia d'intervento e del beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti:

A. Contributo all'impianto

Contributo all'investimento, in conto capitale, per la realizzazione dell'impianto.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro un **limite massimo** ammissibile stabilito per ogni tipologia di impianto:

- a) per la tipologia d'impianto 1 (arboricoltura a ciclo medio-lungo): 5.000,00 €/ha
- b) per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura a ciclo breve): 3.500,00 €/ha
- c) per la tipologia d'impianto 3 (bosco): 6.000,00 €/ha

Il contributo viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile per ogni tipologia:

- a) per la tipologia d'impianto 1 (arboricoltura a ciclo medio-lungo)
 - 80% per interventi effettuati interamente nelle zone montane, nelle aree della rete Natura 2000 o nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI);
 - 70% per interventi effettuati sulla restante parte del territorio regionale;
- b) per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura a ciclo breve):
 - 80% per interventi effettuati interamente nelle aree della rete Natura 2000 o nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI), da parte di I.A.P. la cui azienda abbia conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile (prima della presentazione della domanda di pagamento);
 - 70% negli altri casi;
- c) per la tipologia d'impianto 3 (bosco):
 - 90% per interventi, effettuati interamente nelle aree della rete Natura 2000, nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI) o nelle aree di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano, da parte di Enti pubblici o persone giuridiche di diritto pubblico;
 - 80% per interventi effettuati interamente nelle aree della rete Natura 2000, nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI) o nelle aree di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano, da parte di I.A.P.;
 - 70% negli altri casi;

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire per un periodo di **cinque** anni i costi di **manutenzione**, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l'assistenza tecnica e la certificazione dei lavori di manutenzione.

Il premio di manutenzione non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo.

Per la tipologia d'impianto 1 (impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500,00 €/ha/anno per quattro anni. Al 2° e al 4° anno il tecnico professionista che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

Al 5° anno, a seguito di controllo in loco da parte del personale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente sul territorio, verrà verificata la qualità dell'impianto⁶, in riferimento ai risultati delle cure colturali eseguite, e l'ultima annualità del premio di manutenzione sarà modulata nel seguente modo:

- nessun premio se la qualità dell'impianto verrà giudicata insufficiente;
- 500,00 €/ha se la qualità dell'impianto verrà giudicata sufficiente;
- 1.000,00 €/ha se la qualità dell'impianto verrà giudicata buona/ottima.

Per la tipologia di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500,00 €/ha/anno per cinque anni. Al 2° e al 5° anno il tecnico professionista che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

C. Premio per le perdite di reddito

⁶ La qualità dell'impianto verrà valutato con il metodo dell'IQ (Indice di Qualità), messo a punto per la Regione da CRA - Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo, Compagnia delle Foreste di Arezzo e Dipartimento AgroSelviTer dell'Università di Torino, in corso di pubblicazione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire per un periodo di **quindici** anni le **perdite di reddito** dovute alla mancata coltura agraria.

Non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo.

L'importo annuale del premio è indicato nella seguente tabella:

Premio annuo a ettaro per le perdite di reddito (Euro)		
Tipologia di impianto	I.A.P.	Altre persone di diritto privato
Arboricoltura a ciclo medio-lungo	600,00 in pianura	150,00
	500,00 in collina	
	400,00 in montagna	
Bosco	650,00	150,00

2.6.2 CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI

Ai sensi della D.D. 459 del 29/05/2009 della Direzione Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile, gli interventi finanziati con la Misura 221 sono compatibili con altri finanziati da altre Misure a superficie del PSR, ma solo a livello di azienda e particella, senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (pertanto, per ogni particella catastale la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata).

Ai sensi dell'art. 34 del Reg. CE n. 73/2009 le superfici che hanno originato diritti di pagamento nel 2008 e che vengono imboschite in attuazione della misura 221 (per qualsiasi delle 3 tipologie d'intervento) sono ammissibili all'aiuto previsto dal regime di pagamento unico e possono quindi essere inserite nella Domanda Unica, che costituiscono o no fasce di rispetto dai confini. Per tali superfici l'aiuto previsto dal regime di pagamento unico è cumulabile agli eventuali premi annui di manutenzione e perdite di reddito previsti dalla misura 221, per la medesima superficie nel medesimo anno. Al contrario, le superfici imboschite che non hanno originato diritti di pagamento nel 2008 non sono ammissibili all'aiuto previsto dal regime di pagamento unico, neanche se investite a pioppeto, poiché la misura 221 del PSR 2007-13 della Regione Piemonte ammette solo piantagioni di pioppo per la produzione di legname di pregio (sfogliatura) e non il "bosco ceduo a rotazione rapida", che l'art. 34 del Reg. CE 73/2009 fa rientrare come "ettaro ammissibile" ai fini del titolo.

2.7 SPESE AMMISSIBILI

2.7.1 SPESE AMMESSE

A) Impianto ed opere accessorie

○ lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto

Lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno (livellamento, ripuntatura, aratura, erpicature, fresature, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, segnaletica, impianti di irrigazione temporanei, ecc.;

○ acquisto del materiale vegetale

Acquisto del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, quando richiesta.

Per la congruità dei prezzi il riferimento è il volume "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione dicembre 2009"⁷ - sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente – Agricoltura ("Manutenzione e gestione del patrimonio forestale e montano – Arboricoltura da legno"), di cui si riporta in allegato (Allegato 1) un estratto con le voci riferite all'arboricoltura da legno. Per quanto non contemplato dall'allegato, occorre far riferimento al medesimo prezzario.

Rispetto alle voci di tale prezzario, si aggiungono le seguenti:

- fornitura, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifolia arborea o arbustiva, **allevate in contenitore**:
 - di altezza inferiore a cm 50 € 1,60
 - di altezza superiore a cm 50 ed età massima 3 anni se trapianto e 2 anni se semenzale € 2,50

⁷ Scaricabile via internet all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm.

○ cartello descrittivo

Per gli investimenti il cui costo complessivo supera i 50.000 Euro, come prescritto dall'art. 58 del Reg. CE 1974/2006, realizzazione/acquisto e affissione di cartello descrittivo dell'intervento, secondo le modalità definite dall'Aut. di Gestione del PSR e indicate sul sito

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm.

Si aggiunge la seguente voce di prezzario:

- pannello con stampa digitale che garantisca la resistenza agli agenti atmosferici per almeno 15 anni, di dimensioni minime cm 50x 70 cm, installato su pali di legno di castagno, robinia o larice, lunghi 250 cm e di sezione quadrata min. 8 x 8 cm o diametro min. 10 cm, oppure di altro materiale resistente agli agenti atmosferici almeno 15 anni: € 500,00

Lavori in economia

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i, tra le spese ammissibili si può considerare "la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti" (lavori in economia).

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole⁸, per le operazioni condotte da personale aziendale e, nel caso di aziende zootecniche con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle per gli interventi di tipologia 2;
- le persone giuridiche di diritto pubblico, che abbiano personale operaio dipendente.

Gli interventi realizzati in economia direttamente dal beneficiario sono ammessi con il vincolo che "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a spesa ultimata" (art. 54, comma 2 del Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i). Quindi il contributo erogabile deve essere minore o uguale alla differenza tra il totale delle spese ammissibili e l'importo dei lavori in economia.⁹

Ai sensi dell'art. 53 del Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i., questa regola non vale qualora si applichino i "costi standard", cioè un "prezzo a ettaro" per le spese d'impianto stabilito dalla Regione sulla base dei costi standard del Prezzario regionale: in questo caso non è necessario il computo metrico estimativo e non è necessario rendicontare i lavori con la presentazione di fatture (ad esclusione delle spese generali, che vanno sempre rendicontate).

Nelle attuali norme i costi standard vengono definiti solo per la tipologia 2 ("Pioppicoltura"):

Voce	N° piante/ha	Basato su ipotesi di n. piante	Distanze d'impianto indicative (es.)	Età pioppelle	"Costi standard" €/ha, IVA eventualmente dovuta inclusa, massimo
1	200-223	204	7 x 7	1 anno	€ 1.980,85
2	200-223	204	7 x 7	2 anni	€ 2.295,01
3	224-245	237	6,5 x 6,5	1 anno	€ 2.136,28
4	224-245	237	6,5 x 6,5	2 anni	€ 2.501,26
5	246-300	278	6 x 6	1 anno	€ 2.329,39
6	246-300	278	6 x 6	2 anni	€ 2.757,51

Possono essere aggiunte le spese generali, sempre tenendo conto del limite massimo di 3.500,00 euro/ha di spese ammissibili.

I costi standard calcolati come sopra si applicano ad impianti in cui viene rispettato il parametro del numero di pioppelle ad ettaro indicato nella colonna "N° piante/ha", per sesto d'impianto ed età delle pioppelle. Se il numero di pioppelle effettivamente messe a dimora è inferiore (per esempio perchè le distanze di rispetto dai confini incidono in modo significativo sul totale della superficie), le voci di costo corrispondenti (fornitura

⁸ Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile – in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità – il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per l'autoconsumo e, quindi, deve essere in possesso di partita IVA per l'attività agricola.

⁹ Esempio: un impianto di tipologia 2 di 1 ettaro ha spese ammissibili pari a 3.500,00 euro. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 2.450,00 euro, la quota a carico del richiedente sarebbe di 1.050,00 euro (ossia 3.500,00 – 2.450,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 1.050,00 euro.

e messa a dimora) andranno applicate solo al reale numero di pioppelle utilizzate, deducibile a consuntivo dal CREL.

B) Spese generali

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifica competenza (indicata negli ordinamenti professionali approvati con leggi statali, e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 915/96) in materia agraria e/o forestale), comprendenti:

- la progettazione o la relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

Le spese generali sono riconosciute dietro presentazione di fattura:

- a) nel caso di interventi di tipologia 2 (pioppeti): fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 300 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto; in particolare:
$$y = 200x + 300$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).
La progettazione di un impianto di 2 ha sarà remunerata quindi con 700,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 1.300,00 €, e così via, fino ad un massimo di 6.300,00 € per un impianto di 30 ha.
- b) nel caso di interventi di tipologia 1 e 3: fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 650 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto; in particolare:
$$y = 350x + 650$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).
La progettazione di un impianto di 1 ha sarà remunerata quindi con 1.000,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00 €, e così via.

Inoltre possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

2.7.2 SPESE NON FINANZIABILI

- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezzario regionale;
- acquisti di terreni;
- IVA per tutti i soggetti che possono recuperarla;
- oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali ad esclusione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie per la progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- i lavori di espanto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive da frutto precedenti;
- materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale previste dalle vigenti norme.

2.7.3 CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE

Il contributo concedibile non potrà superare l'importo di 200.000,00 per ciascun beneficiario, fermi restando i limiti massimi di superficie per domanda stabiliti per ciascuna tipologia d'impianto.

Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura rientrano fra gli aiuti di importo limitato e sono erogati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 giugno 2009 di applicazione delle Comunicazioni della Commissione Europea del 22 e 25 gennaio 2009, approvate con Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277. Tale aiuto è concesso alle imprese che non si trovavano in situazione di difficoltà alla data del 1° luglio 2008, e comportano l'elevazione dell'importo degli aiuti temporanei di importo limitato

e compatibile complessivamente a 500.000 euro al lordo delle imposte dovute, come previsto dall'art. 3 dello stesso Decreto.

2.8 CASI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09);
 - strumenti di **pianificazione territoriale** comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
 - **piani di bacino** di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (**PAI**) adottato con Del. n. 1/99 dell'11.5.1999 ed approvato con Del. n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, che prevede, nella fascia A, il divieto di nuovi impianti di arboricoltura nelle zone classificate a rischio di asportazione della vegetazione arborea. Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92 o misura H del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;
- consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001);
- impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- impianti che prevedano l'impiego delle specie esotiche invadenti indicate di seguito: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*;
- impianti realizzati con alberi di Natale (generi Abies e Picea), o con altre specie di conifere.

2.9 MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Come materiale forestale di propagazione per gli impianti dovranno essere utilizzate piantine a radice nuda o in contenitore, o talee, o pioppelle. Per il Noce comune e per le querce è però ammessa la **semina diretta in campo**, utilizzando sementi munite di certificato di provenienza. In tale caso al collaudo dell'impianto le piantine dovranno avere un'altezza minima di 30 cm.

Il materiale di propagazione dei seguenti generi dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del D.Lgs. 214/2005 ("passaporto verde"), correttamente compilato in ogni sua parte: Castanea, Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Platanus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus.

Si ricorda che non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e quindi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del Passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno.

In attesa dell'approvazione delle Regioni di provenienza, si suggerisce l'impiego di piante provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto¹⁰.

Dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il materiale di propagazione delle specie indicate nell'Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 ed impiegabili negli impianti oggetto del presente

¹⁰ La documentazione relativa ai popolamenti per la raccolta delle sementi e ai Materiali di base utilizzabili in Piemonte è consultabile sul sito della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/foreste/popolamenti.html>

bando.

*Si ricorda che nell'Allegato VI del D.Lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono. In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti, definitivamente o provvisoriamente, al Registro Nazionale dei Cloni Forestali, nel caso contrario (Pioppo nero) saranno ammissibili a contributo solo MFM prodotti da seme.*

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione **geneticamente modificato** per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO PER LA PRODUZIONE DI LEGNAME DI PREGIO

3.1.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nella Tabella A dell'allegato 2, in cui le "piante principali" e quelle "accessorie paracadute" eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree ed essere in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per trancitura o segazione (prima scelta per falegnameria);
- governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduire le sole piante accessorie comprese le "accessorie paracadute" qualora non debbano sostituire la piante principali; tuttavia, in ogni stagione di riposo vegetativo possono essere ceduate al massimo la metà delle piante accessorie;
- costituiti da piante principali, "accessorie paracadute" e accessorie che possono essere scelte solo fra quelle indicate nella Tabella A dell'Allegato 2:
 - o si definiscono "**piante principali**" quelle da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale dell'impianto, ed in funzione delle quali dovranno essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;
 - o si definiscono "**accessorie paracadute**" le piante "di scorta" che accompagnano la crescita delle piante principali per sostituirle in caso di avversità o per essere eliminate con i diradamenti;
 - o si definiscono piante "**accessorie**" (o secondarie o d'accompagnamento) le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell'impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito prima della fine del ciclo colturale dell'impianto. Fra le piante accessorie è possibile usare cloni di pioppo, nel limite massimo di 90 piante per ogni ettaro.
- costituiti con la tecnica della "doppia pianta" qualora le piante principali fossero inferiori a 120 piante per ettaro: tale tecnica consiste nel mettere a dimora due piante della stessa specie principale, preferibilmente di provenienza differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo pochi anni (normalmente dopo la quinta stagione vegetativa). È possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta di specie principale, l'altra – pur essendo tecnicamente una pianta "accessoria paracadute" – può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

Le piante principali devono essere utilizzate con turno pari o superiore a 15 anni.

Con riferimento all'Allegato 2 alle presenti norme, si precisa che alle specie evidenziate in grassetto nella Tabella A può essere attribuito sia il ruolo di principale che il ruolo di accessoria.

Per motivi fitosanitari, ecologici e paesaggistici, non saranno ammessi impianti monospecifici. Gli impianti

dovranno essere costituiti da almeno 3 specie diverse: almeno 2 specie diverse per le "piante principali" (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e una terza per le piante "accessorie".

3.1.2 DENSITÀ E DISTANZE DI IMPIANTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, dovranno essere messe a dimora **almeno 500 piante/ettaro**, di cui **almeno 70 piante/ettaro** appartenenti a piante di specie arboree **principali** con eventualmente piante di specie arboree "accessorie paracadute" (secondarie); la somma di piante principali e "accessorie paracadute" deve però essere di almeno 120 piante/ettaro¹¹.

L'impianto deve possedere inoltre piante "accessorie", appartenenti ad una specie diversa dalle "piante principali".

In totale devono esserci almeno 500 piante/ha, conteggiando tutte le categorie (principali, accessorie paracadute e accessorie).

Le "doppie piante", come detto sopra, vanno conteggiate in questo modo: per ogni coppia, una pianta è conteggiata come principale, l'altra come accessoria (quindi sono comprese nel minimo di 500 piante/ha).

Distanze fra le piante

Le piante principali devono essere piantate a una distanza:

- minima di 7-8 metri da altre piante principali o da pioppi usati come piante accessorie;
- minima di 3-4 metri da piante arboree accessorie (comprese le "accessorie paracadute"), a seconda del temperamento e della velocità di accrescimento delle specie utilizzate;
- minima di 2 metri da piante accessorie arbustive.

3.1.3 DURATA MINIMA DEL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**, a partire dalla data in cui si è completato l'accertamento dei lavori.

3.1.4 SUPERFICI D'INTERVENTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, il limite **minimo** di superficie è il seguente:

- in PIANURA: 2 ettari (ha) per domanda, in corpi di almeno 1 ha;
- in COLLINA e in MONTAGNA: 1 ha per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha.

Il limite **massimo** di superficie per domanda è di 20 ha.

3.1.5 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di arboricoltura da legno con latifoglie di pregio sono ammessi su tutto il territorio regionale, eccetto dove diversamente specificato dalla normativa vigente.

3.1.6 BENEFICIARI

I beneficiari possono essere agricoltori (persone fisiche o giuridiche) e qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico.

3.1.7 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

La **spesa massima ammissibile per l'impianto** è di 5.000,00 € per ettaro di superficie interessata dall'impianto.

I contributi concedibili sono i seguenti:

¹¹ Pertanto, se le piante principali fossero solo 70, è obbligatorio l'uso di 50 piante "secondarie", oltre all'uso della "doppia pianta".

Contributo	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Localizzazione/Beneficiario	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
Contributo all'impianto	5.000,00	Zone montane, aree rete Natura 2000 e zone vulnerabili da nitrati	80%	4.000,00
		Restante parte del territorio regionale	70%	3.500,00

Tipologia di premio	Premio annuo per i primi 4 anni	Premio annuo al quinto anno	
		Qualità dell'impianto (v. nota 6)	Premio ad ettaro
Premio di manutenzione ¹²	500,00 €/ha/anno	Qualità insufficiente	0
		Qualità sufficiente	500,00 €
		Qualità buona/ottima	1.000,00 €

Tipologia di premio	Beneficiario	Premio (€/ha)		
Premio per le perdite di reddito		Pianura	Collina	Montagna
	Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) (persone fisiche o giuridiche)	600,00 €/ha/anno x 15 anni	500,00 €/ha/anno x 15 anni	400,00 €/ha/anno x 15 anni
	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	150,00 €/ha/anno x 15 anni		
	Persone giuridiche di diritto pubblico	----	----	----

3.1.8 PRIORITÀ

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio totale a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità territoriali e ad altri criteri, al fine di collocare le domande in una graduatoria regionale specifica per l'azione. A parità di punteggio totale verrà data priorità all'età del beneficiario (dal più giovane al più anziano).

1. Localizzazione

a)	Interventi nel territorio dei Comuni che ricadono almeno parzialmente in Area protetta e/o siti della rete Natura 2000	7 punti
b)	Interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	7 punti
c)	interventi che ricadono almeno parzialmente in zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006	6 punti
d)	Interventi che ricadono almeno parzialmente nelle fasce fluviali A e B del P.A.I.	5 punti
e)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in aree vulnerabili da nitrati, ad esclusione delle fasce fluviali A e B del P.A.I.	4 punti
f)	Interventi ricadenti in aree vulnerabili da fitofarmaci di cui alla D.C.R. n. 287-20269 del 17/6/2003, emanata in applicazione del D.lgs. 11/5/1999 n. 152	2 punti
g)	Interventi ricadenti in Comuni definiti Poli Urbani o Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva (elencati nella Parte seconda, Sezione I del PSR)	1 punto

2. Tipo di beneficiario

a)	Imprenditore Agricolo Professionale (persona fisica o ditta individuale) con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda	4 punti
b)	Cooperative agricole e altre forme associative (consorzi, ecc.) tra imprenditori agricoli	3 punti
c)	Imprenditore Agricolo Professionale (persone fisiche o giuridiche)	2 punti
d)	Ente Pubblico	1 punto

¹² NB: solo per I.A.P. e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato; le persone giuridiche di diritto pubblico non accedono al premio di manutenzione

Adesione dell'azienda a sistemi di certificazione forestale/ambientale ¹³	3 punti
--	---------

3. Integrazione con altri interventi

Per le aziende localizzate all'interno di Enti con valenza territoriale (es. Comuni, Enti di Gestione di Aree Protette) che hanno sottoscritto <i>contratti di fiume</i> ¹⁴	6 punti
Per le aziende che hanno aderito a <i>progetti collettivi</i> per la costituzione o il mantenimento di formazioni arboree o arbustive e di aree umide, nell'ambito del PSR 2007-2013 (Misura 216 – Azione 214.7/1 – Misura 221) o del PSR 2000-2006 (Azione F.7), riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra loro confinanti	6 punti
Per l'adesione alla Misura 216 o all'Azione 214.7/1 del PSR 2007-2013, o all'Azione F.7 del PSR 2000-2006	2 punti

3.1.9 IMPIANTI SPERIMENTALI

In via sperimentale, possono essere ammessi impianti con caratteristiche diverse da quanto espressamente indicato nelle presenti norme. In particolare potranno essere ammesse deroghe relative a:

- numero minimo di piante ad ha (ammesse meno di 500 piante/ha, ma il numero minimo di piante principali deve essere sempre 70 ad ha);
- presenza di piante accessorie (ammessi impianti senza piante accessorie);
- distanze minime tra le piante principali.

La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi di superficie.

Gli impianti sperimentali devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con la ditta richiedente l'aiuto. In particolare:

- all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario potrà manifestare la sua intenzione a realizzare un impianto sperimentale; il Settore Politiche Forestali potrà favorire i contatti tra i beneficiari che abbiano manifestato interesse, ed eventualmente altri (sulla base delle caratteristiche dell'impianto richiesto a contributo - dimensioni, localizzazione, specie, ecc.), e gli Istituti di Ricerca;
- insieme al progetto esecutivo, prima dell'istruttoria definitiva, dovrà essere presentato un documento dell'Istituto di ricerca che illustri obiettivi, metodologia, tempi e risultati attesi dalla sperimentazione, controfirmato per accettazione dal richiedente l'aiuto; inoltre dovrà essere allegato uno schema di lettera relativa alla "Proposta di collaborazione per la realizzazione di impianti sperimentali di arboricoltura da legno in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte" (v. allegato 3), controfirmato dal legale rappresentante dell'azienda richiedente l'aiuto.

La decisione sull'ammissibilità a sperimentazione delle proposte pervenute con la documentazione progettuale è affidata al Settore Politiche Forestali della Regione Piemonte.

3.2 ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (IN PARTICOLARE LA "PIOPPICOLTURA")

3.2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

Gli impianti devono essere costituiti con i cloni indicati nella Tabella B dell'Allegato 2.

3.2.2 DENSITÀ E DISTANZE DI IMPIANTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, dovranno essere messe a dimora **tra 200 e 300** piante/ettaro.

¹³ La certificazione deve essere già conseguita al momento della presentazione della domanda di aiuto

¹⁴ Contratto di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati, finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume

3.2.3 DURATA MINIMA DEL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO

La durata minima del ciclo è quella sufficiente a che far sì che il diametro medio delle piante raggiunga le dimensioni commerciali per la sfogliatura; a seconda del clone (o specie) impiegato, delle condizioni stazionali, della spaziatura iniziale e delle tecniche colturali, la durata minima del ciclo potrà variare da 8 a 12 anni.

Il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti a breve ciclo, pena la restituzione del premio percepito, non potrà comunque essere effettuato prima che siano trascorsi **8 anni** dal momento dell'impianto.

3.2.4 SUPERFICI D'INTERVENTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, il limite **minimo** di superficie è di 2 ettari (ha) per domanda, in corpi di almeno 1 ha. Il limite **massimo** di superficie richiesta a premio per domanda è di 30 ha.

Per motivi fitosanitari ed ecologici, la superficie **massima** accorpata di impianti monoclonali di pioppo è pari a **5 ha**.

Nel caso di superfici accorpate superiori ai 5 ha, parte dell'impianto deve essere realizzata almeno con un clone diverso dal prevalente; in particolare:

Superficie totale dell'impianto	Superficie con altri cloni diversi
Tra 5 e 10 ha	1 ha
Tra 11 e 20 ha	2 ha
Tra 21 e 30 ha	3 ha

3.2.5 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di pioppicoltura sono ammessi solo nelle zone di pianura, definite secondo la D.C.R. n. 826-6658 del 12 05 1988.

3.2.6 BENEFICIARI

I beneficiari possono essere solo imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile.

3.2.7 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Viene riconosciuto solo il premio per l'impianto.

La **spesa ammissibile a finanziamento** per l'impianto non può eccedere il seguente massimale: **3500 €/ha**.

I contributi concedibili sono i seguenti:

Contributo	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Localizzazione/beneficiario	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
Contributo all'impianto	3.500,00	Impianti realizzati nelle aree della rete Natura 2000 o nelle zone vulnerabili da nitrati (comprese le fasce fluviali del PAI) da I.A.P. la cui azienda abbia conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile ¹⁵	80%	2.800,00
		Altri casi	70%	2.450,00

¹⁵ La certificazione deve essere richiesta prima della presentazione della documentazione progettuale e deve essere conseguita prima della presentazione della domanda di pagamento.

3.2.8 PRIORITÀ

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio totale a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità territoriali e ad altri criteri, al fine di collocare le domande in una graduatoria regionale specifica per l'azione. A parità di punteggio totale verrà data priorità all'età del beneficiario (dal più giovane al più anziano).

1. Localizzazione

a)	Interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	6 punti
b)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in aree vulnerabili da nitrati	4 punti

2. Tipo di beneficiario

a)	Imprenditore Agricolo Professionale (persona fisica o ditta individuale) con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda	3 punti
b)	Cooperative agricole e altre forme associative (consorzi, ecc.) tra imprenditori agricoli	2 punti
c)	Imprenditore Agricolo Professionale (persone fisiche o giuridiche)	1 punto

Adesione dell'azienda a sistemi di certificazione forestale/ambientale (v. nota 11)	5 punti
---	---------

3. Cloni di pioppo utilizzati

Costituisce elemento di priorità l'utilizzo di cloni di Pioppo resistenti alle principali patologie (Tabella B dell'Allegato 2)

a)	Almeno il 50% delle pioppelle utilizzate nell'impianto	5 punti
b)	Tra il 40% e il 49,9%	4 punti
c)	Tra il 30% e il 39,9%	3 punti
d)	Tra il 20% e il 29,9%	2 punti
e)	Tra il 10% e il 19,9%	1 punto

3.2.9 IMPIANTI SPERIMENTALI

In via sperimentale, possono essere ammessi impianti con caratteristiche diverse da quanto espressamente indicato nelle presenti norme. In particolare potranno essere ammesse deroghe relative a:

- localizzazione: saranno ammessi pioppeti anche nei fondovalle di collina e montagna;
- densità: saranno ammessi impianti con meno di 200 piante/ha;
- sarà ammesso l'uso di cloni non registrati, forniti da Istituti di ricerca.

La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi di superficie.

Gli impianti sperimentali devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con la ditta richiedente l'aiuto, con le modalità descritte al par. 3.1.9.

3.3 IMPIANTI DI BOSCO PERMANENTE

3.3.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

La finalità è la creazione di popolamenti forestali *naturaliformi* (per composizione, struttura e densità), *polifunzionali* e *permanenti* (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto (quota, esposizione, clima, geomorfologia, suolo):

1. potranno essere impiegate solo specie autoctone, sia arboree (elencate nella tabella A dell'Allegato 2), che arbustive;
2. gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie dovrà realizzarsi possibilmente per gruppi monospecifici (ognuno su aree di superficie variabile tra i 10 ed i 500 mq, a seconda della specie e della stazione);
3. gli impianti ad indirizzo bosco finanziati col presente regolamento dovranno essere governati ad alto fusto. Potrà essere ammessa la ceduzione, se motivata da precise considerazioni di ordine ecologico ed economico, soltanto per le specie accompagnatorie (come Ontani e Carpini) eventualmente consociate alle specie principali.

Il popolamento che si intende realizzare dovrà avere composizione, struttura e densità riferibili alle tipologie forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima.

3.3.2 DENSITÀ E DISTANZE DI IMPIANTO

Per l'ammissione a finanziamento, la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra le **1.000** e le **2.000** piantine ad ettaro, arbusti compresi.

3.3.3 DURATA MINIMA DEL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**, a partire dalla data in cui si è completato l'accertamento dei lavori.

I boschi come sopra definiti saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali e, anche trascorsi i suddetti 15 anni, **non potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole** (od altra trasformazione d'uso del suolo), a meno di specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (L.r. 20/1989, L.r. 32/2008, L.r. 4/2009 e loro m.i.), ed eventualmente del R.D.L. 3267 del 1923 (L.r. 45/89, L.r. 4/2009 e loro m.i.).

3.3.4 SUPERFICI D'INTERVENTO

Per l'ammissione a finanziamento degli impianti, il limite **minimo** di superficie è di 2 ha per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

La larghezza media degli impianti deve essere non inferiore a 20 m.

La superficie **massima** per domanda è pari a 25 ettari.

3.3.5 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di bosco sono ammessi solo nelle zone di pianura, definite secondo la D.C.R. n. 826-6658 del 12 05 1988, eccetto dove diversamente specificato dalla normativa vigente.

3.3.6 BENEFICIARI

I beneficiari possono essere agricoltori e/o persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico.

3.3.7 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

La **spesa massima ammissibile per l'impianto** è di 6.000,00 € per ettaro di superficie interessata dall'impianto.

I contributi concedibili sono i seguenti:

Contributo	Spesa unitaria massima ammessa (€/ha)	Beneficiari	Localizzazione	Percentuale contributo	Contributo massimo unitario (€/ha)
Contributo all'impianto	6.000,00	Enti pubblici o persone giuridiche di diritto pubblico	Aree della rete Natura 2000, zone vulnerabili da nitrati o aree di salvaguardia delle acque per consumo umano	90%	5.400,00
		I.A.P.	Aree della rete Natura 2000, zone vulnerabili da nitrati o aree di salvaguardia delle acque per consumo umano	80%	4.800,00
		Altri casi		70%	4.200,00

Premi annui	Beneficiario	Premio (€/ha)
Premio di manutenzione	Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)	2.500,00 €/ha (totale in 5 anni)
	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	
	Persone giuridiche di diritto pubblico	-----
Premio per le perdite di reddito	Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)	650,00 €/ha/anno x 15 anni
	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	150,00 €/ha/anno x 15 anni
	Persone giuridiche di diritto pubblico	-----

3.3.8 PRIORITÀ

Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio totale a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base alle priorità territoriali e ad altri criteri, al fine di collocare le domande in una graduatoria regionale specifica per l'azione. A parità di punteggio totale verrà data priorità all'età del beneficiario (dal più giovane al più anziano).

1. Localizzazione

a)	Interventi nel territorio dei Comuni che ricadono almeno parzialmente in Area protetta e/o siti della rete Natura 2000	8 punti
b)	Interventi in Comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	7 punti
c)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006	6 punti
d)	Interventi che ricadono almeno parzialmente nelle fasce fluviali A e B del P.A.I.	6 punti
e)	Interventi che ricadono almeno parzialmente in aree vulnerabili da nitrati, ad esclusione delle fasce fluviali A e B del P.A.I.	5 punti
f)	Interventi ricadenti in aree vulnerabili da fitofarmaci di cui alla D.C.R. n. 287-20269 del 17/6/2003, emanata in applicazione del D.lgs. 11/5/1999 n. 152	4 punti

2. Tipo di beneficiario

a)	Imprenditore Agricolo Professionale (persona fisica o ditta individuale) con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda	4 punti
b)	Cooperative agricole e altre forme associative (consorzi, ecc.) tra imprenditori agricoli	3 punti
c)	Imprenditore Agricolo Professionale (persone fisiche o giuridiche)	2 punti
d)	Ente Pubblico	1 punto

3. Integrazione con altri interventi

Per le aziende localizzate all'interno di Enti con valenza territoriale (es. Comuni, Enti di Gestione di Aree Protette) che hanno sottoscritto <i>contratti di fiume</i> (v. nota 13)	6 punti
Per le aziende che hanno aderito a <i>progetti collettivi</i> per la costituzione o il mantenimento di formazioni arboree o arbustive e di aree umide, nell'ambito del PSR 2007-2013 (Misura 216 – Azione 214.7/1 – Misura 221) o del PSR 2000-2006 (Azione F.7), riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra loro confinanti	6 punti
Per l'adesione alla Misura 216 o all'Azione 214.7/1 del PSR 2007-2013, o all'Azione F.7 del PSR 2000-2006	2 punti

3.3.9 IMPIANTI SPERIMENTALI

In via sperimentale, possono essere ammessi impianti con caratteristiche diverse da quanto espressamente indicato nelle presenti norme. In particolare potranno essere ammesse deroghe relative a:

- composizione: saranno ammessi impianti monospecifici, per scopi di conservazione della biodiversità, quali ad esempio favorire la nidificazione di Ardeidi, solo all'interno di aree protette, Siti Natura 2000 o presso altri siti di garzaie, su superfici massime di 3 ha accorpati e di 10 ha per domanda; tali impianti potranno essere trattati prevalentemente a ceduo o a governo misto;
- localizzazione: saranno ammessi impianti in area collinare, solo all'interno di aree protette o Siti Natura 2000.

La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi di superficie.

Gli impianti sperimentali devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientifica di Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con la ditta richiedente l'aiuto, con le modalità descritte al par. 3.1.9.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria indicativa per il finanziamento di nuovi impianti da realizzare in attuazione del presente bando è di circa 8 milioni di Euro. La stessa potrà subire variazioni qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse in dipendenza di modifiche rispetto alle previsioni di spesa del PSR relative agli impegni pregressi assunti nell'ambito della Misura H del PSR 2000-2006 e del Reg. CEE 2080/92.

Considerando gli obiettivi e gli indicatori fisici della misura 221 del PSR 2007-2013, le risorse finanziarie vengono così ripartite tra le tipologie d'intervento:

- 10% per la tipologia bosco;
- 40% per la tipologia latifoglie di pregio;
- 50% per la tipologia pioppicoltura.

Tale ripartizione è indicativa: in fase di approvazione della graduatoria si procederà a compensazione nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande ammissibili per una tipologia sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 avviene sotto la responsabilità del Settore Politiche Forestali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte, anche tramite i Settori competenti per territorio.

La **domanda di aiuto** relativa alla Misura 221 è una semplice domanda di partecipazione al regime di sostegno di cui all'art. 36 lettera b) punti i) del Reg. (CE) 1698/05 e non rappresenta una *domanda di pagamento*.

Solo ad avvenuta realizzazione dell'imboschimento potranno essere presentate le "domande di pagamento" inerenti all'aiuto all'impianto.

5.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le date di apertura e chiusura del bando saranno indicate con Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte.

5.2 COME PRESENTARE LA DOMANDA

5.2.1 APERTURA DEL FASCICOLO AZIENDALE

Recepando i Regg. CEE n. 1782/03 (abrogato e sostituito dal Reg. 73/2009), 796/04 (abrogato e sostituito dal Reg. 1122/2009) e s.m.i, 1975/05 e s.m.i, che impongono che gli Stati Membri si dotino di un sistema informativo di gestione e controllo per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, le leggi finanziarie regionali 14/2006 e 9/2007 hanno istituito **l'anagrafe agricola unica del Piemonte**, che costituisce la componente centrale nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e parte del sistema informativo agricolo nazionale. La gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP.

Pertanto l'accesso a qualunque premio o contributo ai sensi delle Misure del PSR, da parte sia di aziende agricole sia di privati ed enti, è condizionato all'iscrizione nell'Anagrafe delle Aziende Agricole.

Contestualmente alla prima registrazione all'Anagrafe unica viene costituito il fascicolo aziendale (=insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa).

L'iscrizione all'Anagrafe unica e la costituzione del fascicolo aziendale possono avvenire:

- per le aziende agricole: presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) scelto dal beneficiario¹⁶. Questo deve conferire specifico mandato scritto al CAA e fornire la documentazione necessaria a certificare (validare) le informazioni dichiarate. I CAA sono tenuti a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario;
- per gli altri beneficiari (privati, aziende non agricole, ecc.¹⁷): o presso un CAA, oppure direttamente presso la pubblica amministrazione, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola, disponibile on-line all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm. il modulo va poi trasmesso, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità valido del legale rappresentante (quello indicato in anagrafe tributaria), agli uffici della Pubblica Amministrazione piemontese competenti¹⁸.

I dati richiesti all'atto dell'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte sono:

- dati identificativi del richiedente (che devono essere coerenti con quanto riportato nell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate);
- dati bancari (codice IBAN);
- dichiarazione delle superfici dell'azienda, accompagnata dalla copia delle certificazioni catastali (visure ed estratti di mappa) e dei titoli di conduzione delle particelle catastali interessate. Tale documentazione viene conservata presso il soggetto gestore del fascicolo aziendale (CAA o pubblica amministrazione), che è tenuto a fornirlo agli uffici incaricati dell'istruttoria in caso di richiesta.

¹⁶ Un elenco dei CAA piemontesi è scaricabile dal sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/anagrafe_aziende/CAA_Piemonte2.xls

¹⁷ Gli enti pubblici possono iscriversi all'Anagrafe presso la Pubblica Amministrazione.

¹⁸ http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/dwd/referenti_pa.pdf

5.2.2 INOLTRO DELLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA

Le domande di aiuto dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte:

- ✓ o presso il CAA che detiene il fascicolo aziendale;
- ✓ oppure autonomamente, utilizzando la modalità on-line disponibile sul sito http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale, a seguito di registrazione e acquisizione di login e password dal sito <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione>.

N.B. chi apre il fascicolo aziendale presso un CAA può presentare autonomamente la domanda di aiuto, mentre chi apre il fascicolo aziendale presso la pubblica amministrazione NON può presentare la domanda di aiuto avvalendosi di un CAA, ma è costretto a presentarla autonomamente.

5.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nella presente campagna, ciascun beneficiario può fare domanda di aiuto relativamente ad una o più tipologie di intervento (una domanda per ciascuna tipologia, al cui interno possono essere previsti diversi impianti), quindi può presentare da una a tre domande.

5.3.1 MODULO DI DOMANDA

La copia cartacea della domanda di aiuto (stampata al termine della procedura telematica di presentazione) deve essere sottoscritta dal beneficiario in originale e va inviata, con fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio:

- Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio:
 - c.so Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Torino);
 - via Guasco, 1 – 15100 ALESSANDRIA (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Alessandria e Asti);
- Settore Economia Montana e Collinare e Servizi, corso Nizza, 78 – 12100 CUNEO (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Cuneo);
- Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, via F.lli Ponti, 24 – 13100 VERCELLI (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Vercelli o Biella);
- Settore Politiche Forestali, via Dominioni, 4 – 28100 Novara (per gli interventi da effettuarsi in provincia di Novara e V.C.O.).

Nel caso in cui la superficie aziendale interessata dagli interventi sia localizzata in una provincia diversa da quella del centro aziendale, la domanda va presentata al Settore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste competente per il territorio in cui sono localizzati i terreni; se le superfici interessate sono invece localizzate in più province, la domanda va presentata al Settore competente per il territorio in cui ha sede il centro aziendale.

L'informazione sull'avvio del procedimento ai soggetti richiedenti il contributo sarà effettuata ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 7/2005 (tramite il BURP).

Si ricorda che i dati indicati nella domanda costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"¹⁹ e sono perciò soggetti a controllo nelle forme previste dal DPR 445/2000. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta l'immediata archiviazione della domanda di aiuto.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle proposte, e dell'assegnazione dei punteggi.

¹⁹ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47

5.3.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Pena l'archiviazione, la domanda dovrà essere corredata, all'atto della sua presentazione, dai seguenti elaborati completi in ogni loro parte, datati e firmati dal beneficiario:

Documentazione di carattere tecnico-amministrativo

1. **Cartografia d'inquadramento:** Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)²⁰ in scala 1:10000 o 1:25000, di formato minimo doppio UNI (A3) che includa almeno un punto di riferimento facilmente riconoscibile e sufficiente ad identificare le località (strade asfaltate, centri abitati, etc.);
2. **Planimetria catastale**, che dovrà riportare la delimitazione degli interventi (superficie accorpata); inoltre dovrà essere allegato il quadro d'unione se le particelle appartengono a più fogli catastali.
3. **Scheda di descrizione dell'impianto** (allegato 4), compilato e sottoscritto dal richiedente, con l'indicazione, per ogni tipologia di intervento ed eventualmente per ogni lotto di impianto:
 - a. del numero di appezzamenti in domanda e della superficie di ciascuno;
 - b. delle specie o dei cloni utilizzati e del relativo numero di piante.

Documentazione di carattere giuridico-amministrativo

a. Per le società che siano I.A.P. (persona giuridica)

1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo, che devono prevedere l'esercizio in modo esclusivo dell'attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 99/04 e s.m.i.;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (secondo i contenuti del modello per le dichiarazioni - Allegato 5) in cui si attesti che un numero minimo di soci (diversi a seconda della tipologia di società) sia individualmente in possesso dei requisiti (tempo dedicato all'attività agricola, reddito da lavoro ricavato dall'attività agricola, conoscenze e competenze professionali) necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale; il numero minimo di soci che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari è il seguente:
 - per le **società di persone non in accomandita (soc. semplici e in nome collettivo)**: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;
 - per le **società di persone in accomandita semplice**: almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;
 - per le **società cooperative**: almeno un amministratore (che deve essere anche socio della cooperativa) deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;
 - per le **società di capitali**: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.
3. per le società cooperative e per le società di capitali, copia conforme della deliberazione dell'organo sociale competente (per le Cooperative l'assemblea dei Soci), che ha deciso la realizzazione dell'intervento progettato e che ha autorizzato il legale rappresentante a chiedere e riscuotere gli incentivi previsti dal P.S.R. e a sottoscrivere tutte le relative dichiarazioni.

b. Per le società che siano Imprenditori Agricoli ai sensi del Codice Civile (persona giuridica)

1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo, che devono prevedere l'esercizio dell'attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 99/04 e s.m.i.;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (secondo i contenuti del modello per le dichiarazioni - Allegato 5) in cui si attesti che un numero minimo di soci (a seconda della tipologia di società, come specificato di seguito) sia individualmente in possesso dei requisiti necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; nel dettaglio:

²⁰ Gli estratti (sezioni) della C.T.R. si possono richiedere al settore Cartografico della Regione Piemonte, in c.so Orbassano 336 – Torino, tel. 011-43207080-011-43207004 - fax 011-43207013 – e-mail: cartografico@regione.piemonte.it.

- per le **società di persone non in accomandita (soc. semplici e in nome collettivo)**: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di I.A.;
- per le **società di persone in accomandita semplice**: almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di I.A.;
- per le **società cooperative**: almeno un amministratore (che deve essere anche socio della cooperativa) deve essere in possesso della qualifica di I.A.;
- per le **società di capitali**: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di I.A.

c. Per le società semplici

Per le **società semplici** per le quali non esista un atto costitutivo, sarà sufficiente che gli aiuti siano richiesti da uno dei componenti la società, al quale sia stata rilasciata delega scritta (da allegare alla domanda) per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici. I requisiti per essere ammessi a fruire degli aiuti dovranno comunque essere posseduti da tutti i componenti la società.

d. Per gli Enti pubblici o di diritto pubblico

Dovranno presentare:

- un **atto amministrativo** dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al regime di aiuti e deleghi il rappresentante legale alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione allegata alla domanda.
- **l'atto di impegno** relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti.

e. Per gli interventi ricadenti in aree demaniali

Copia della regolare concessione.

6. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

6.1 PREISTRUTTORIA

Definisce, sulla base dell'esame della domanda e della documentazione ad essa allegata, le graduatorie di merito, e, in relazione alle risorse disponibili, l'elenco dei soggetti potenzialmente beneficiari.

In questa fase vengono effettuate:

- la verifica della completezza formale della documentazione presentata;
- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi;
- l'assegnazione dei punteggi sulla base delle priorità stabilite e, di conseguenza, la definizione di tre graduatorie (una per ciascuna tipologia d'intervento).

Per ciascuna delle 3 graduatorie, a parità di punteggio verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

- 1) **età** del beneficiario o del rappresentante legale: priorità ai più giovani;
- 2) in caso di ulteriore parità, **ordine cronologico** di presentazione della domanda.

Pena l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza della domanda, le caratteristiche che costituiscono elemento di priorità indicate in domanda non potranno successivamente subire variazioni che comportino una diminuzione del punteggio ottenuto.

Fanno eccezione i punteggi derivanti dall'eventuale presentazione di domande relative alla Misura 216 e all'Azione 214.7, nel caso l'istruttoria di tali domande non si sia ancora conclusa all'atto dell'approvazione delle graduatorie relative alla Misura 221.

Fanno inoltre eccezione gli impianti di tipologia 2 realizzati entro primavera 2011, per il punto relativo all'utilizzo di cloni resistenti. Considerata la difficoltà di reperire pioppelle di cloni resistenti in tempi brevi, chi ha dichiarato in domanda l'intenzione di utilizzare cloni resistenti PUO' sostituirli con cloni diversi dall'I214. Nel caso in cui l'impianto abbia una superficie superiore ai 5 ha, le superfici minime da imboschire con cloni

diversi sono quelle riportate nella tabella 13 (par. 3.2.4); se l'impianto è inferiore a 5 ha, il beneficiario deve utilizzare cloni diversi sulla stessa superficie dichiarata in domanda per i cloni resistenti.

Per gli interventi relativi alle tipologie 1 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) e 2 (pioppicoltura), sarà svolta una verifica preliminare sulla compatibilità dell'intervento con le caratteristiche stazionali (suoli, morfologia) allo scopo di evitare il finanziamento delle piantagioni di arboricoltura in ambienti non idonei al raggiungimento degli obiettivi.

La verifica sarà svolta con l'ausilio tecnico dell'IPLA e sulla base delle cartografie ambientali disponibili: carte dei suoli e carte derivate, Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte, scaricabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/index.htm.

Nelle stazioni giudicate non idonee per gli interventi delle tipologie 1 e 2, nelle zone di pianura sarà possibile effettuare impianti a destinazione bosco (tipologia 3), nelle aree di collina o montagna non saranno ammessi interventi.

Per tutti gli interventi proposti in siti Natura 2000 o Aree Protette, l'IPLA, in collaborazione con il Soggetto gestore se designato o, in caso contrario, con il Settore regionale Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette, condurrà uno screening preliminare per valutare la conformità dell'impianto stesso agli obiettivi del sito e ad eventuali piani di gestione.

Gli uffici regionali competenti per l'istruttoria potranno quindi:

- escludere dai finanziamenti del presente bando le aree con caratteristiche pedoclimatiche o vincoli ambientali incompatibili con gli interventi di imboschimento proposti;
- prescrivere l'uso di specie più idonee alla stazione.

La fase preliminare dell'istruttoria viene svolta dai Settori competenti per territorio e si conclude entro **60** giorni dal termine di presentazione delle domande con la redazione dell'elenco delle domande ammissibili e la trasmissione al Settore Politiche Forestali.

Qualora il numero di domande e gli importi richiesti superino le risorse disponibili, entro **15** giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande ammissibili la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, con propria determinazione, redige ed approva le graduatorie per ciascuna tipologia d'intervento, assegnando le risorse disponibili ai soggetti potenzialmente beneficiari.

Entro i successivi **15** giorni, il Settore competente per territorio invierà ai soggetti potenzialmente beneficiari la comunicazione dell'avvenuto inserimento in area finanziabile della graduatoria.

Nel caso in cui la somma dei contributi e dei premi relativi alle domande pervenute, una volta effettuate le eventuali compensazioni tra le tipologie d'intervento, risulti inferiore alla disponibilità finanziaria complessiva indicata al capitolo 4 delle presenti Norme, tramite la procedura informatica sarà calcolato il punteggio relativo a ciascuna domanda, ma non sarà necessario procedere all'approvazione delle graduatorie.

In tal caso ciascun Settore competente per territorio, entro 90 giorni dal termine fissato dal bando per la consegna della documentazione cartacea delle domande, comunicherà ai potenziali beneficiari la decisione sull'ammissibilità della richiesta, indicando:

- *per le domande non ammesse, le motivazioni della decisione;*
- *per le domande ammesse al proseguimento dell'iter, l'elenco dei documenti da presentare e i termini per la loro presentazione, oltre ad eventuali suggerimenti o prescrizioni a seguito della valutazione preliminare di compatibilità stazionale effettuata dall'IPLA.*

6.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Una volta ricevuta la comunicazione di finanziabilità della domanda, il beneficiario dovrà presentare:

- *la **documentazione progettuale**, a livello definitivo/esecutivo, necessaria a completare la descrizione dell'intervento, redatta e sottoscritta da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;*
- *la proposta di **piano di coltura**, secondo il modello disponibile sul sito internet www.regione.piemonte.it/montagna e allegato alle presenti Norme (Allegato 7), in due copie, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione.*

Se i terreni non sono di proprietà del beneficiario, questi dovrà far pervenire al Settore competente per

territorio un piano di coltura controfirmato da TUTTI i proprietari dei terreni, in duplice copia, PRIMA della presentazione della domanda di pagamento.

I termini per la presentazione degli elaborati progettuali sono i seguenti:

- **45 giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità se il beneficiario intende realizzare i lavori nell'autunno 2010 (l'intenzione va esplicitata nella lettera di accompagnamento del progetto indirizzata all'ufficio);
- **90 giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità negli altri casi.

I tecnici abilitati a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi cinque anni di vita dell'impianto/imboschimento sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia 1 da realizzare in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologia 2 di qualsiasi superficie.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Documentazione progettuale

1) per gli impianti di tipologia 1 e 3: progetto definitivo

Deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e **deve contenere:**

a) localizzazione delle superfici oggetto dell'intervento tramite:

- corografia cartacea della Carta Tecnica Regionale (sistema di riferimento UTM WGS 84) in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- *copia della planimetria catastale con sovrapposta la delimitazione degli interventi descritti nella relazione tecnica;*
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento;

b) relazione tecnica dettagliata dell'intervento:

- **inquadramento aziendale** (superficie totale dell'azienda, S.A.U. ordinamento culturale prevalente, eventuale presenza di preesistenti impianti di arboricoltura da legno, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto);
- **descrizione stazionale** (topografia dell'appezzamento, geomorfologia, suolo, clima, vegetazione, fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto);
- **obiettivi dell'imprenditore e contesto socio-economico** (obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto). *Nell'inquadramento dell'azienda e nella descrizione stazionale andranno evidenziati in particolare gli aspetti critici e i fattori limitanti, che possono scongiurare o impedire l'utilizzo di determinate specie o determinati sistemi colturali. Nella scelta delle specie e nella definizione dello schema d'impianto e del piano di coltura andranno esplicitati con la massima chiarezza i collegamenti con le analisi stazionali, aziendali e socio-economiche;*
- **scelta delle specie e dello schema d'impianto;**
- **descrizione dell'intervento d'impianto** (modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, eventuale impiego di pacciamatura, tipologia e provenienza del materiale vivaistico, tecniche di piantagione, eventuali protezioni dalla fauna selvatica, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto),
- **scheda con evoluzione prevista dell'impianto, fino al momento dell'utilizzazione finale, con l'elenco delle cure colturali previste: modalità e frequenza del controllo delle infestanti, potature, irrigazioni di soccorso, risarcimenti, eventuali concimazioni e diradamenti;**

c) computo metrico estimativo dei lavori;

d) scheda di sintesi del progetto, redatto secondo il modello allegato (allegato 8).

2) per gli impianti di tipologia 2: **relazione tecnica**

Deve essere firmata in ogni sua parte dal tecnico che l'ha redatta sotto la propria responsabilità e deve contenere le seguenti informazioni:

a) localizzazione delle superfici oggetto dell'intervento tramite:

- corografia cartacea della Carta Tecnica Regionale (sistema di riferimento UTM WGS 84) in scala 1:5.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- *copia della planimetria catastale con sovrapposta la delimitazione degli interventi descritti nella relazione tecnica*;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento;

b) relazione tecnica dettagliata dell'intervento:

- **inquadramento aziendale** (superficie totale dell'azienda, S.A.U., ordinamento colturale prevalente, eventuale presenza di preesistenti impianti di arboricoltura da legno, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera);
- **descrizione stazionale** (clima, topografia dell'appezzamento, geomorfologia, suolo);
- **obiettivi dell'imprenditore e contesto socio-economico** (obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto);
- **scelta dei cloni e dello schema d'impianto** (la scelta deve risultare coerente con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico; vanno inoltre indicati i diametri di recidibilità e la durata del ciclo prevedibili, con la quantificazione della possibile massa ritraibile);
- **descrizione dell'intervento d'impianto** (modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, materiale vivaistico, tecniche di piantagione, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto)

c) computo metrico estimativo dei lavori (a meno che non si usino i "costi standard" – v. par. 2.7.1);

d) scheda di sintesi del progetto, redatto secondo il modello allegato (allegato 8).

6.3 ISTRUTTORIA CONCLUSIVA

Si esamina la documentazione definitiva e vengono dettagliati gli interventi autorizzabili e la relativa spesa ammessa a contributo.

In questa fase vengono effettuati:

- l'esame tecnico-economico della documentazione definitiva/esecutiva (progetto d'impianto);
- l'accertamento della rispondenza di questa con gli interventi proposti e gli obiettivi indicati;
- la definizione della spesa ammessa e del relativo contributo.

La fase conclusiva dell'istruttoria viene svolta dai Settori della Direzione Economia Montana e Foreste competenti per territorio, con sopralluogo su almeno il 25% delle pratiche aventi la copertura finanziaria, ed ha termine con l'invio ai beneficiari di una nota di autorizzazione all'esecuzione degli interventi, entro **90** giorni dal termine indicato per la presentazione della documentazione definitiva/esecutiva.

Al termine del sopralluogo, gli Uffici regionali competenti potranno stabilire prescrizioni aggiuntive e dettare prescrizioni tecnico-culturali per gli interventi, per es.:

- lavorazioni del terreno sulla fila o localizzate sui terreni a pendenza significativa;
- nel caso la zona sia caratterizzata da un'alta densità di ungulati selvatici, obbligo di recinzione dell'impianto.

Qualunque intervento prescritto in questa fase non potrà in alcun modo aumentare la quota di spese ammesse.

In questa fase viene acquisito anche il parere vincolante dell'Ente gestore se designato o del Settore

regionale Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette sulla compatibilità degli interventi che ricadono all'interno delle Aree Natura 2000 o delle Aree Protette, con modalità tali da assicurare il rispetto dei tempi sopra indicati.

Il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi è il **30 aprile 2012** (salvo eventuali proroghe).

6.4 PROROGHE

Eventuali proroghe del termine di esecuzione degli interventi potranno essere concesse dal Settore di riferimento, a seguito di presentazione di motivata richiesta, solo in relazione alle disponibilità economiche annuali previste nell'ambito della Misura 221 del PSR e, in particolare, agli impegni assunti dalla Regione Piemonte nei confronti dell'organismo pagatore (ARPEA) e della UE.

Le richieste di proroga vanno presentate in formato elettronico sul SIAP entro il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi (30 aprile 2012).

Entro i successivi 60 giorni, le copie cartacee delle richieste di proroga, sottoscritte dai beneficiari in originale, devono pervenire all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio, accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Eventuali proroghe non potranno comunque superare il termine del 31/12/2012.

6.5 VARIAZIONI AL PROGETTO

Eventuali **variazioni** al progetto approvato sono ammissibili solo se:

- non modificano finalità ed obiettivi del progetto;
- non sono causa di modificazione in diminuzione del punteggio.

Ogni richiesta di variazione al progetto approvato dovrà essere presentata al Settore di riferimento mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R.

Qualora, entro 30 giorni dalla data di consegna della proposta di variazione, l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima s'intende tacitamente approvata.

La variante deve essere accompagnata:

- da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
- da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
- dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

6.6 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO

Anche prima della fine della preistruttoria, ma comunque dopo aver presentato la domanda di aiuto, gli interventi potranno essere eseguiti a completo rischio e pericolo del beneficiario, comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del finanziamento. L'intenzione di effettuare i lavori a proprio rischio e pericolo dovrà essere comunicata per scritto al Settore competente per l'istruttoria prima di iniziare i lavori.

Il beneficiario dovrà presentare anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori e il progetto definitivo, se non ancora presentato.

Il Settore competente provvederà all'accertamento esecuzione lavori e, se l'esito sarà positivo, il beneficiario potrà presentare la domanda di pagamento relativa all'investimento, con le modalità descritte al par. 7.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE SPESE D'IMPIANTO

Per richiedere il contributo per le spese di impianto e l'*accertamento esecuzione lavori da parte della Regione*, i beneficiari devono compilare e presentare la domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP.

Le domande di pagamento dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte:

- ✓ o presso il CAA che detiene il fascicolo aziendale;
- ✓ oppure autonomamente, utilizzando la modalità on-line disponibile sul sito http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale, a seguito di registrazione e acquisizione di login e password dal sito <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione>.

In entrambi i casi, la copia cartacea della domanda di pagamento (stampata al termine della procedura telematica di presentazione) deve essere sottoscritta dal beneficiario in originale e va inviata all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio, con fotocopia di un documento di identità in corso di validità e con la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione (v. 7.1).

7.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la documentazione attestante le spese sostenute.

I lavori in economia e gli interventi realizzati senza computo metrico estimativo, ma con il sistema dei "costi standard", possono essere rendicontati senza presentazione di fatture quietanziate.

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento è la seguente:

1. **certificato di regolare esecuzione** dei lavori redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale, e controfirmato dal beneficiario, secondo il modello allegato (allegato 9);
2. per gli Enti Pubblici o di diritto pubblico, **atto amministrativo** che approvi lo stato finale dei lavori;
3. **planimetria catastale** in formato cartaceo, allegata al certificato di regolare esecuzione lavori, certificata dal tecnico incaricato, ove siano evidenziate le superfici effettivamente interessate dall'intervento, (sistema di riferimento UTM WGS 84);
4. **file in formato .shp** con il *perimetro* delle superfici effettivamente interessate dall'intervento (sistema di riferimento UTM WGS 84);
5. **dichiarazione del beneficiario**, secondo il modello allegato (*allegato 10*), redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - *la posizione del beneficiario relativamente all'IVA*;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - n° di serie del Passaporto verde e del certificato di provenienza o identità clonale;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati;
6. copia della **documentazione fiscale** a giustificazione delle spese sostenute (spese tecniche, acquisto materiale vivaistico, lavori effettuati da contoterzisti, ecc.): fatture regolarmente quietanzate²¹ oppure, in caso di fatture non quietanzate, lettera liberatoria di chi ha emesso la fattura che dichiari l'avvenuto pagamento o, per gli Enti pubblici, copia dei mandati di pagamento.
Nel caso di utilizzo dei costi standard, dovranno essere presentate le fatture relative a tutte le voci di spesa non comprese nel calcolo del costo standard, in particolare le spese generali e le eventuali analisi chimico-fisiche del terreno.
7. **per il materiale vivaistico**, *copia della seguente documentazione*: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde.
8. **file .xls** con le informazioni relative alla **provenienza** del materiale vivaistico impiegato, secondo il *modello allegato (allegato 11)*.

²¹ La quietanza consiste nella dichiarazione scritta con la quale il creditore afferma di aver ricevuto il pagamento in essa indicato.

Tutta la documentazione fiscale dovrà essere annullata dal beneficiario scrivendo la seguente frase: "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del PSR 2007-2013 del Piemonte – Misura 221" (o apponendola con un timbro).

Il beneficiario è tenuto a conservare in originale la documentazione contabile e amministrativa relativa all'intervento finanziato per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data dell'ultimo pagamento relativo ai lavori d'impianto.

Nel caso di richiedenti che siano contemporaneamente titolari di licenza di produzione di materiale di propagazione forestale ai sensi della L. 269/73 o D.lgs. 386/2003, essi potranno rendicontare la spesa relativa all'uso di materiale vivaistico proveniente dalla propria azienda presentando una certificazione attestante il costo sostenuto per la produzione del materiale vivaistico.

Per eventuali voci non previste nel prezzario si potrà far ricorso all'analisi prezzi, eseguita e certificata dal tecnico incaricato, in considerazione del tempo effettivamente prestato e delle tariffe orarie del Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.

Nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura.

7.1.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI INVESTIMENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo, il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

1) **Bonifico o ricevuta bancaria** (Riba): con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, riportante il CRO (Codice Riferimento Operazione). Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio (estratto conto trimestrale, o estratto conto con timbro e firma della banca o stampa dell'estratto conto se banca on line), ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

2) **Assegno**: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

3) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

4) **Vaglia postale**: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Il pagamento in contanti non è consentito.

8. ACCERTAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

8.1 ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Prima della redazione dell'elenco di liquidazione, i Settori regionali effettueranno le necessarie operazioni di **accertamento dell'esecuzione dei lavori**.

I controlli amministrativi, effettuati sul **100%** delle domande, vertono in particolare sulla congruenza delle spese effettuate. Deve essere anche verificato il rispetto dei massimali di aiuto ammessi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere effettuata anche una **visita in situ sul 100%** degli impianti, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà verificato:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, *di norma tramite misurazione con GPS*;
- la conformità delle copie della documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento (i cui originali devono essere detenuti dal beneficiario);
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'attecchimento delle piantine, l'accertamento esecuzione lavori ha esito positivo (con pagamento del contributo alle spese d'impianto) se il numero delle piante vitali risulta superiore al 90%.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra l'80% e il 90%, l'accertamento esecuzione lavori ha esito positivo, ma il beneficiario è tenuto a sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile e il pagamento dei premi di manutenzione e dei premi di mancato reddito successivi al primo verrà sospeso fino a ricevimento di un nuovo CREL e successivo sopralluogo di verifica, con esito positivo, da parte dell'ufficio regionale.

Infine, se la percentuale di attecchimento è inferiore all'80%, l'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto viene sospesa; il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece in seguito al secondo sopralluogo si verificasse la non osservanza delle prescrizioni, la domanda sarà considerata decaduta.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Eseguito il controllo, i Settori competenti provvederanno all'inserimento dei beneficiari in appositi **elenchi di liquidazione**.

Per poter erogare aiuti superiori a 154.937,07 €, il Settore competente deve acquisire l'informativa dal Prefetto (così detta "certificazione antimafia") con data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di inserimento della domanda di pagamento all'interno di un elenco di liquidazione da inviare all'ARPEA.

Nel rispetto delle disponibilità finanziarie annuali del P.S.R., gli elenchi di liquidazione regionale saranno inviati ad ARPEA, che provvederà all'erogazione dei premi.

8.2 PENALITÀ IN FASE DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Decadenze

La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- apporto di varianti non permesse all'impianto.

Riduzioni

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, sostituito dall'art. 30 del Reg. (CE) 65/2011, e dell'art. 19 del DM 10325 del 22/12/2009, qualora un beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto in realtà ha diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza tra quanto richiesto e quanto ha diritto a ricevere.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE AI PREMI ANNUI

Per richiedere i premi annuali, i beneficiari devono compilare e presentare ogni anno una domanda di conferma degli impegni e di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro la data di presentazione stabilita per la Domanda Unica ai sensi del Reg. CE 73/2009 e del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i. (normalmente il **15 maggio** di ogni anno).

Le domande di conferma degli impegni e di pagamento relative alla **prima annualità** del premio di mancato reddito e del premio di manutenzione, per gli impianti di tipologia 1 e 3 che ne hanno diritto, dovranno essere presentate entro il 15 maggio successivo alla data di presentazione della domanda di contributo spese d'impianto.

Fanno eccezione le domande di conferma presentate a maggio 2011, prima che fosse disponibile la procedura di presentazione della domanda di pagamento delle spese di impianto, utilizzabile da luglio 2011. Tali domande risultano comunque non ammissibili se nel corso dello stesso anno il beneficiario non ha trasmesso la domanda di contributo spese di impianto.

Si precisa che:

- se la domanda per le spese d'impianto viene presentata prima del 15 maggio, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per la prima annualità del premio di mancato reddito e del premio di manutenzione nel medesimo anno (entro il 15 maggio oppure – con penalità – tra il 16 maggio e il 9 giugno);
- se la domanda per le spese d'impianto viene presentata tra il 15 maggio e il 9 giugno, il beneficiario può presentare la domanda di pagamento per la prima dei premi nel medesimo anno, entro il 9 giugno (con penalità) oppure nell'anno successivo;
- se la domanda per le spese d'impianto viene presentata dopo il 9 giugno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per la prima annualità dei premi nell'anno successivo (pena la perdita di tale annualità).

La mancata presentazione della domanda nei tempi stabiliti determina la perdita del premio relativo all'annualità corrispondente (quindi, in particolare, se la domanda relativa alla prima annualità non viene presentata entro i termini sopra fissati, l'anno successivo sarà sempre possibile presentare la domanda di pagamento per il premio annuo, ma tale domanda sarà relativa alla seconda annualità di premio).

Le domande di pagamento relative ai premi annui di manutenzione e mancato reddito dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- nel caso dei beneficiari che si avvalgono dei CAA, una copia di ogni domanda compilata, sottoscritta e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovrà essere archiviata presso il CAA tramite il quale il soggetto richiedente ha presentato la domanda. Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta delle amministrazioni deputate alla gestione delle domande;
- nel caso dei beneficiari che presentano la domanda in proprio, la copia cartacea della domanda di pagamento (stampata al termine della procedura telematica di presentazione) deve essere sottoscritta dal beneficiario in originale e va inviata all'ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio, con fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Dall'anno successivo e fino al termine del periodo di erogazione del premio di mancato reddito, ogni anno entro il 15 maggio deve essere presentata la domanda di pagamento relativa alla corrispondente annualità del premio stesso, con le stesse modalità.

In caso di presentazione in ritardo della domanda di pagamento, ai sensi del Reg. (CE) 1122/2009:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

Le domande di pagamento possono essere modificate con le seguenti domande di modifica:

1) Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009, una domanda di pagamento o una sua parte può essere revocata in qualsiasi momento, sempre che l'Organismo Delegato non abbia comunicato al beneficiario che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

2) Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i., che prevede che le domande di aiuto e le domande di pagamento possano essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Per ritenere valida la comunicazione ai sensi dell'art. 4 è necessario che l'autorità competente accerti la presenza dell'errore palese.

3) Comunicazioni ai sensi dell'articolo 47 del Reg. ce 1974/2006 e s.m.i.: cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Per le misure connesse alle superfici, ove ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento e la documentazione probante sono:

- a) decesso del beneficiario (da giustificare con il certificato di morte);
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (da dimostrare con eventuale denuncia di infortunio, certificato medico attestante malattie invalidanti o lungo degenza);
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (da giustificare con il provvedimento dell'autorità pubblica);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (da giustificare con il provvedimento dell'autorità competente);
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i. devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

La liquidazione del **premio di manutenzione** per gli impianti di tipologia 1 e 3 avverrà annualmente.

La domanda di pagamento relativa al premio di manutenzione andrà presentata con modalità telematica, contestualmente alla domanda di pagamento relativa al premio di mancato reddito e con le stesse modalità.

Per gli impianti di tipologia 1:

- la liquidazione dei premi relativi al 2° e al 4° anno sarà subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione, redatto dal tecnico incaricato *secondo il modello allegato (allegato 13)*, entro il 15 maggio del corrispondente anno;
- quella del premio relativo al 5° anno sarà subordinata, come specificato nel paragrafo 2.6, a controllo in loco da parte del personale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competente sul territorio e verifica della qualità delle cure colturali eseguite nei primi cinque anni di vita dell'impianto.

Per gli impianti di tipologia 3, la liquidazione dei premi relativi al 2° e al 5° anno sarà subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione, redatto dal tecnico incaricato.

10. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco verte sulla totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese, comprende verifiche approfondite e prevede una visita presso la sede dell'operazione.

Deve essere effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'autorizzazione al

pagamento da parte dell'ARPEA. E' possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita in situ eseguita in occasione della richiesta di pagamento.

10.1 CONTROLLO IN LOCO SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LE SPESE D'IMPIANTO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a contributo, prima dell'erogazione del saldo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici previsti al paragrafo 8 (Accertamento lavori) e prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto (è possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita in situ).

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco si applicano le stesse riduzioni applicate in seguito alla visita in situ (v. paragrafo 8.2).

10.2 CONTROLLO IN LOCO SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI

A partire dal 2° anno dalla fine dei lavori d'impianto, i Settori competenti effettueranno un controllo in loco su un campione pari almeno al **5%** dei beneficiari del premio per la manutenzione o per le perdite di reddito.

Il controllo in loco si compone di:

✓ controllo relativo alle dichiarazioni

Riguarda tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità dal richiedente

✓ controllo relativo alle superfici

Per quanto concerne le superfici dichiarate in domanda, il controllo verte su tutte quelle interessate all'applicazione di una qualsiasi misura del PSR e può essere effettuato direttamente in azienda (sopralluogo) come pure tramite l'utilizzo delle banche dati ufficiali e/o l'impiego del GIS e delle ortofoto.

Durante il controllo in loco, l'identificazione della superficie deve essere realizzata sulla totalità delle parcelle per le quali viene richiesto il contributo e si effettua utilizzando almeno la mappa catastale dell'azienda.

La misurazione delle superfici dichiarate deve essere realizzata qualora vi sia discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato nelle diverse fasi del controllo. Per quanto concerne gli strumenti di misurazione è necessario utilizzare, a supporto e/o integrazione degli strumenti topografici, il G.I.S. e le ortofoto.

Qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata e non si tiene conto della superficie non dichiarata.

Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo.

Inoltre vengono applicate le seguenti riduzioni:

- scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata tra 0% e 3% e < 2 ha: viene erogato l'importo relativo alla superficie determinata;
- scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata tra 0% e 3% e > 2 ha, oppure compresa tra 3% e 20%: viene erogato l'importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata;
- scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata > 20%: esclusione dal pagamento;
- se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 50% la superficie determinata, l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

✓ controllo relativo al mantenimento degli impegni

Il controllo degli impegni verte sulla verifica del rispetto di tutti gli impegni che il richiedente si è assunto quando ha presentato la domanda. Nel caso di impegni pluriennali, vale solo per l'anno di effettuazione del controllo.

10.2.1 SISTEMA DI PENALITÀ (REVOCHE, RIDUZIONI O ESCLUSIONI)

Il sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni) dell'aiuto ai sensi della Misura 221, riportato nell'Allegato 6, è conforme al Decreto MiPAAF 1205 del 20 marzo 2008 (abrogato e sostituito dal DM 30125 del 22 dicembre 2009), recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 80-9406 dell'01/08/2008, modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008, e prevede l'identificazione per ogni tipologia di intervento dei seguenti elementi:

✓ requisiti di ammissibilità

Consistono negli impegni le cui inadempienze comportano l'assenza delle condizioni di concessione del pagamento.

Più specificamente, le inadempienze riguardanti i requisiti di ammissibilità possono determinare:

- la non ammissibilità del pagamento
 - relativamente all'intera azione
 - relativamente ad un ambito più limitato
- la riduzione del pagamento per l'ambito indicato (coltura, gruppo di colture, azione), in determinati casi.

✓ impegni

Consistono negli impegni previsti dall'azione, cioè nei comportamenti che è necessario adottare (o non adottare) per conseguire gli obiettivi dell'azione (v. punto 12).

Si raggruppano in base alla loro natura (natura documentale, natura tecnica, ecc).

✓ inadempienze

Consistono in irregolarità, cioè ogni violazione di impegni previsti dalla Misura.

Si qualificano in base alla natura degli impegni a cui si riferiscono (che è la stessa natura specificata a proposito degli impegni).

Il rilievo di irregolarità riguardanti gli impegni tecnici può determinare:

- RIDUZIONE, nel corrispondente esercizio FEASR, del pagamento ammesso per l'ambito indicato, cioè coltura, gruppo di colture o azione (e che costituisce il montante riducibile) (se si tratta di inadempienze riguardanti gli impegni previsti dall'azione);
- ESCLUSIONE, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento ammesso per l'ambito indicato, cioè coltura, gruppo di colture o azione, nel caso in cui le situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità (o le irregolarità in quanto tali) rilevate siano sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e meritevoli dell'esclusione specificata. Tale possibilità è consentita dall'art. 15, comma 2, del DM citato;
- REVOCA DELLA DOMANDA: Sono evidenziate in modo a sé stante rispetto alle altre e consistono in irregolarità, relativamente alle quali sono rilevate situazioni non conformi (o in irregolarità rilevate come tali), sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e meritevoli della revoca specificata. Anche tale possibilità è consentita dall'art. 15, comma 2, del DM citato.

Le inadempienze commesse vengono commisurate in base a 3 indici di verifica: gravità, entità e durata (definiti dall'art. 18(2) del reg. CE 1975/06):

- la gravità dipende dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
- l'entità di un'inadempienza dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;
- la durata di un'inadempienza dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Secondo quanto previsto dal Decreto MiPAAF n 30125 del 22/12/2009 (art. 14 ed Allegato 5), individuati i 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) all'interno delle 3 classi di violazione:

Bassa = 1 punto

Media = 3 punti

Alta = 5 punti

e secondo quanto fissato per ogni gruppo di impegni, si procederà alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

In corrispondenza del punteggio medio ottenuto verrà fissata una % di riduzione dell'importo ammissibile secondo la seguente tabella

punteggio	riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

Quindi, in relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione) ed al corrispondente premio in € verrà applicata una riduzione pari al 5% o 25% o 50%, come in precedenza calcolato.

In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse (DM 30125 del 22/12/2009, art. 14, comma 3).

NB: ai sensi del DM 30125 del 22/12/2009, art. 14, comma 4, "Nel caso di accertamento, per una determinata Misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati."

11. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Oltre al rispetto degli impegni comuni a tutte le misure del PSR, e a quelli generali previsti dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo pagatore, si elencano di seguito gli impegni specifici cui deve attenersi il beneficiario:

- **non coltivazione della superficie:** le superfici impiantate non devono essere oggetto di coltivazione agricola o di utilizzo a pascolo;
- **mantenimento dell'impianto:** i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni colturali possibili, di sviluppo e di crescita, gli impianti per i quali sono stati liquidati gli aiuti, evitando il taglio anticipato e il fallimento degli stessi, per il seguente periodo minimo, a decorrere dalla data di fine lavori d'impianto certificata: 15 anni (fine del 15° anno) per le tipologie 1 e 3 (nel caso del bosco, anche dopo tale scadenza l'impianto deve continuare ad esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste ed il paesaggio); 8 anni (fine dell'8°anno) per la tipologia 2. Salvo diverse disposizioni da parte dell'ufficio competente, il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti di arboricoltura da legno finanziati col presente bando, **pena la restituzione di tutti i premi percepiti, non potrà essere effettuato prima di tali scadenze.**
Si specifica che per ricevere tutte le 15 rate di premio di mancato reddito è necessario mantenere l'impianto fino alla fine dell'anno di presentazione dell'ultima rata del premio stesso.
In ogni caso l'intenzione di effettuare l'utilizzazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione scritta preventiva al competente ufficio, almeno 30 giorni prima dell'intervento.
- **realizzazione dell'impianto in conformità al progetto:** ogni modifica sostanziale deve essere autorizzata con una variante in corso d'opera, come indicato al precedente paragrafo 10.2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto (es. specie utilizzate, densità e modulo d'impianto, presenza di protezioni individuali, ecc.) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto, la superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto definitivo/esecutivo (salvo modifiche autorizzate);

- **risarcimento delle fallanze** (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto, in questo caso – a seconda della specie e della vitalità dell'apparato radicale - recuperabili anche tramite riceppatura);
- **controllo della vegetazione infestante**, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature (eventualmente accompagnate da diserbo chimico); il controllo della vegetazione infestante deve essere effettuato sull'INTERA superficie richiesta a premio, comprensiva quindi delle fasce di rispetto dove presenti; anche quando le piante saranno affermate, le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, anche per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
- **potature** di formazione (allevamento) e di produzione, per le tipologie 1 (obbligatoria sulle specie principali) e 2;
- **diradamenti**: negli impianti della tipologia 1, se previsti dal Piano di coltura;
- **difesa fitosanitaria**: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- **eventuali altri impegni** previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o da rispettare a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi.

Dovrà essere data comunicazione scritta preventiva al competente ufficio per qualsiasi intervento, necessario ad ottimizzare lo sviluppo quali-quantitativo degli impianti, che non sia previsto nel Piano di coltura o che ne comporti una modifica. La procedura è quella del silenzio-assenso: tali interventi colturali potranno essere realizzati se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio competente non avrà provveduto a vietarli o a impartire differenti modalità di realizzazione, inviando apposita comunicazione al beneficiario.

Nell'ambito della tipologia 1, si dovrà inoltre comunicare di aver effettuato le seguenti eventuali operazioni:

- i diradamenti che abbiano interessato almeno il 30% delle piante;
- le riceppature di recupero, nel caso interessino oltre il 30% dei soggetti delle piante "principali", come definite al par. 3.1.1, e nel caso non siano state disposte dall'ufficio competente.

11 BIS. MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI A CICLO NON BREVE

Relativamente al fallimento degli impianti a ciclo non breve, si specifica quanto segue.

1) se il fallimento dell'impianto non è riferito all'intera superficie imboschita, accertata e liquidata, sarà ammissibile il proseguimento della domanda e dell'erogazione dei premi sugli altri appezzamenti imboschiti purché la loro estensione non sia inferiore alla superficie minima ammissibile per domanda e per corpo stabilita dalle Norme di attuazione (2 ettari in corpi di almeno 1 ettaro per la pianura, 1 ettaro in corpi di almeno 0,5 ettari per collina e montagna).

2) per le superfici fallite il beneficiario potrà optare tra le due seguenti soluzioni alternative:

- comunicare all'ufficio istruttore la rinuncia agli impegni e provvedere alla restituzione di tutti gli aiuti già percepiti (a meno che ricorrano le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'art. 47 del Reg. CE 1974/2006). Nel caso della tipologia Arboricoltura il terreno risulterà svincolato dagli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda di aiuto e del piano di coltura; nel caso della tipologia Bosco permanente, invece, per riconvertire il terreno a superficie agricola o ad altra destinazione d'uso, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione di trasformazione del bosco ai sensi delle norme vigenti;
- mantenere la destinazione del terreno fino alla fine del periodo di impegno (vincolo di destinazione permanente nel caso di impianto di bosco), rinunciando all'erogazione di qualsiasi premio per le restanti annualità di impegno.

Il fallimento dell'impianto è determinato nel caso in cui risultino le seguenti inadempienze e/o carenze su oltre il 50% della superficie:

1) per l'ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, inadempienze relative sia alla copertura del suolo che alla qualità delle singole piante, come specificato ai seguenti punti a) e b):

a) insufficiente copertura arborea (mancanza di oltre il 50% delle piante oggetto di contributo, fatti salvi gli eventuali diradamenti effettuati) oppure presenza di vegetazione infestante di più anni, che soffoca o sovrasta le piantine;

b) mancata o inadeguata effettuazione delle cure colturali, con particolare riferimento alla potatura delle singole piante arboree *principali* o *potenzialmente principali*, che ha compromesso irrimediabilmente il raggiungimento dell'obiettivo produttivo dell'impianto (produzione di legname di pregio per l'industria), sottoscritto nel Piano di coltura.

2) per gli impianti a BOSCO PERMANENTE il fallimento si valuta tramite la sola copertura del suolo: la proiezione a terra delle chiome non può essere inferiore al 50%, anche a seguito dei diradamenti previsti dal piano di coltura e conservazione. Si precisa che la copertura è considerata efficace ove data da piante legnose alte almeno 2 metri, anche se nate spontaneamente dopo l'impianto purché queste non costituiscano più della metà della copertura totale.

12. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA'

In base all'art. 19 del Reg. (CE) 1975/2006, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali che l'agricoltore è tenuto a rispettare su tutte le superfici agricole.

Gli impegni relativi alla condizionalità sono indicati negli allegati 1 e 2 al Decreto MiPAAF 30125 del 22/12/2009.

Almeno l'1% delle domande di pagamento relative ai premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto MiPAAF 30125 del 22/12/2009, la violazione degli impegni relativi alla condizionalità, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione del pagamento per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, in particolare quando:

- a) l'infrazione supera i livelli stabiliti dal Decreto citato;
- b) sia riscontrato il carattere di intenzionalità nel corso dei controlli;
- c) si verifica la ripetuta reiterazione dell'infrazione.

In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, si applica una riduzione del 20% al complesso degli aiuti (art. 6, DM 30125/2009), a meno che l'importo della riduzione sia pari o inferiore a 100 € per agricoltore e per anno civile (art. 9, DM 30125/2009).

13. CONTROLLI EX-POST

I controlli ex post sono controlli in loco da effettuare in relazione alle misure ad investimento e hanno la finalità di verificare il rispetto degli impegni da parte del beneficiario negli anni successivi al pagamento del contributo all'impianto. Il controllo si effettua nei seguenti casi:

- pioppeti: per 8 anni dopo la realizzazione dell'impianto;
- impianti a ciclo medio lungo (tipologie 1 e 3) effettuati da Enti pubblici: per 15 anni dopo la realizzazione dell'impianto.

Il controllo riguarda un campione annuale pari almeno all'1% della spesa ammissibile e prevede l'effettuazione di un sopralluogo, la verifica di documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività del beneficiario o di altra documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti. Durante questo controllo è necessario verificare che la stessa operazione non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

14. RICORSI

Avverso le decisioni degli Uffici regionali il soggetto richiedente gli aiuti potrà presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie.

In particolare si elencano i principali riferimenti normativi e regolamentari di riferimento:

- i regolamenti (CE) n. 1698/05 e s.m.i., n. 1974 e s.m.i. e n. 1975/06 e s.m.i, inerenti il sostegno allo sviluppo rurale e l'applicazione dei controlli e della condizionalità in tale ambito;
- il PSR 2007-2013, consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm, e in particolare il capitolo riguardante la misura 221;
- il Decreto n. 10325 del 22 Dicembre 2009 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-9874 del 20.10.2008, con cui sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione a livello regionale del DM n. 1205 del 20 marzo 2008;
- le disposizioni applicative regionali relative alle azioni interessate.

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse nei regolamenti (CE) n. 796/04 (abrogato dal Reg. CE 1122 del 30 novembre 2009) n. 1290/05 (e s.m.i.) e n. 73/2009.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa infine riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.